

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N 2377/2011

DEL 20/06/2011

Oggetto: **Reg. CE 1698/05 (ex 1257/99) - PSR 2007-2013, Mis. Fb - Miglioramento del benessere degli animali. Annualità 2007. Rigetto ricorso gerarchico ditta Loi Franco - Serdiana - Partita IVA 02939770927.**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis. Fb "miglioramento del benessere degli animali", annualità 2007;
- PREMESSO** che in data 29/05/2006 la ditta Loi Franco ha inoltrato domanda di adesione alla misura in oggetto;
- PREMESSO** che il 14/08/2007 la ditta Loi Franco ha presentato la conferma di adesione agli impegni di cui alla suddetta misura;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N 2377/2011

DEL 20/06/2011

PREMESSO che, con nota n. 5228 del 08/05/2009, è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di decadenza totale per l'inosservanza dell'impegno previsto dal bando al punto 6, lett. C, ai sensi del quale "il carico di bestiame totale non deve essere superiore a 2 UBA/ha di SAU aziendale", con una tolleranza massima fino a 3 UBA/SAU, come disposto dall'allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 10/6 del 14/03/2006. Alla Ditta è stato inoltre assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di documenti e/o memorie difensive;

PREMESSO che l'avvio del procedimento non è stato riscontrato dalla Ditta. Pertanto, il 14/10/2009 è stato notificato alla Ditta il provvedimento di decadenza totale, con obbligo di restituzione delle somme già erogate (nota n° 14796 del 05.10.2009);

PREMESSO che, in data 06/11/2009, il provvedimento di decadenza totale è stato impugnato dalla ditta con ricorso gerarchico nel quale dichiara che nel primo anno d'impegno (2006) ha garantito un rapporto UBA/SAU entro il limite di 3 e solo nell'annualità successiva, a causa della mancata stipula di alcune concessioni di pascolo, non ha potuto rispettare tale limite; dichiara, inoltre, che "dall'anno 2008, avendo avuto la disponibilità di altri terreni, veniva rispettato e mantenuto un rapporto UBA/SAU non superiore a 2". Pertanto, chiede di poter proseguire l'impegno con l'esclusione della sola annualità 2007;

VISTO il paragrafo 6 del bando, ai sensi del quale, ai fini dell'adesione alla misura il carico di bestiame totale non deve essere superiore a 2 UBA/ha di SAU aziendale;

VISTO l'allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 10/6 del 14/03/2006, recante "Direttive operative per l'attuazione della Misura F - Azione Fb - Miglioramento del benessere degli animali - P.S.R. della Regione Sardegna 2000-2006", il

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N 2377/2011

DEL 20/06/2011

quale dispone, al punto b, che è comunque tollerato un incremento del carico di bestiame fino ad un massimo di 3 UBA/ha di SAU aziendale, e che "l'inosservanza degli impegni essenziali comporta la decadenza totale del beneficiario dall'Azione ed il recupero totale delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali"

RITENUTE non valide le motivazioni del ricorso, in quanto la Ditta ha incrementato la dotazione dei terreni adibiti al pascolo del bestiame e garantito un corretto rapporto UBA/SAU solo nell'annualità 2008;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 9816 del 07/10/2010;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Loi Franco (prot. n. 16856 del 10/11/2009);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato